

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2750-B**

Modifiche all'articolo 1  
della legge 7 luglio 2010,  
n. 106, in favore dei  
familiari delle vittime  
e in favore dei superstiti  
del disastro ferroviario  
di Viareggio

maggio 2012  
n. 362



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
delle infrastrutture e dei trasporti



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 2750-B**

Modifiche all'articolo 1  
della legge 7 luglio 2010,  
n. 106, in favore dei  
familiari delle vittime  
e in favore dei superstiti  
del disastro ferroviario  
di Viareggio

maggio 2012  
n. 362

a cura di: F. Colucci  
ha collaborato: A. Henrici



## **AVVERTENZA**

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S. 2750-B, recante “Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”.

Il disegno di legge è stato approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica il 16 febbraio 2012 e modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 17 maggio 2012.

In allegato è riportato il testo a fronte dell’articolo 1, della legge 106/2010, come modificato dal Senato della Repubblica e come modificato dalla Camera dei deputati.



## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> .....	11
<b>Articolo 2</b> .....	19
TESTO A FRONTE.....	21
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio)</i> .....	23





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

Testo del disegno di legge

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

**a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:**

*soppressa*

**«f) al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»;**

**b) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:**

*soppressa*

**«f-bis) in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) a f), ai parenti entro il terzo grado»;**

**c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:**

«3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o

**«3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro**

Testo del disegno di legge

di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

*d)* al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

200.000 di cui al comma 2 è aumentata **in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.**

**3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;**

*b)* al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora **il mandato del commissario delegato scada** prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui **ai comm1 1, 3-bis e 3-ter** sia ultimata, **il predetto** mandato è prorogato automaticamente **ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e** fino alla conclusione delle **medesime**. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

**Il comma 1** novella l'articolo 1 della legge 106/2010<sup>1</sup> che disciplina la distribuzione di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del

---

<sup>1</sup> Legge 7 luglio 2010, n. 106 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio".

disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.<sup>2</sup>

Si veda in allegato il testo a fronte dell'articolo 1, della legge 106/2010, come modificato dal Senato della Repubblica e come modificato dalla Camera dei deputati.

**La Camera dei deputati ha soppresso il comma 1, lettera a)** del testo approvato dal Senato, riformulando la disposizione e collocandola nel nuovo testo dell'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 106/2010 (vedi *infra*).

**La Camera dei deputati ha soppresso il comma 1, lettera b)** riformulando la disposizione e collocandola nel nuovo comma 3-*ter*, dell'articolo 1, della legge 106/2010 (vedi *infra*).

**Il comma 1, lettera a)** del testo approvato dalla Camera dei deputati:

- riformula il testo approvato dal Senato del nuovo comma 3-*bis*, dell'articolo 1, della legge 106/2010;
- aggiunge un nuovo comma 3-*ter*.

Il nuovo testo del comma 3-*bis* prevede che:

- in presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*:
  - l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a), cioè prima dei figli;
- ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a):
  - la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente;
  - tale importo è determinato sommando:
    - l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo;
    - l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

Il nuovo comma 3-*ter* prevede che:

- in mancanza dei beneficiari di cui al comma 3 (coniuge superstite con esclusione dei divorziati e dei separati con addebito; convivente *more uxorio* in presenza di figli della vittima; figli; genitori, fratelli e sorelle se conviventi ed a carico; conviventi a carico negli ultimi tre anni; convivente *more uxorio*);

---

<sup>2</sup> O.P.C.M. 6 agosto 2009, n. 3800 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 3800)".

- nei limiti delle risorse di cui al comma 1;
- è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela:
  - una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima.

**Il comma 1, lettera b)** del testo approvato dalla Camera dei deputati corrisponde, modificandola solo formalmente, alla lettera d) del testo approvato dal Senato che aggiunge due nuovi periodi all'articolo 1, comma 4, della legge 106/2010. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che:

- qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-*bis* e 3-*ter* sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime;
- tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

La legge 106/2010, all'articolo 1, comma 3, stabilisce il seguente ordine di priorità per l'assegnazione delle elargizioni ai familiari delle vittime del disastro ferroviario:

- a) coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle se conviventi a carico;
- e) conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
- f) convivente *more uxorio*.

Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Pertanto la somma spettante ad ogni beneficiario è costituita di due parti: una fissa e l'altra variabile, determinata in funzione dello stato di necessità del beneficiario stesso.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge approvato dal Senato, introduce due nuovi commi (3-*bis* e 3-*ter*) all'articolo 1, della legge 106/2010, relativi ai criteri di individuazione dei beneficiari delle elargizioni in favore dei familiari delle vittime.

Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che il convivente *more uxorio* sia equiparato al coniuge, ai fini dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle elargizioni, qualora siano presenti figli a carico della vittima nati dal rapporto di convivenza *more uxorio*.

In questa ipotesi la somma spettante al convivente *more uxorio*, qualora sia contemporaneamente presente anche un coniuge superstite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato), ferme restando le risorse totali stanziata (10 milioni di euro), è pari alla somma dei seguenti importi:

- importo attribuito al coniuge superstite, con esclusione della parte variabile, determinata in relazione all'effettivo stato di necessità del coniuge stesso;
- eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

Per effetto di tale attribuzione, la somma minima a disposizione dei parenti della vittima, fissata dalla legge 106/2010 in 200.000 euro, è aumentata in misura pari all'importo attribuito al convivente *more uxorio*.

Il nuovo comma 3-ter, introdotto dalla Camera dei deputati riformulando quanto previsto dal Senato al comma 3, lettera f-bis introduce un'ulteriore categoria di beneficiari, ferme restando le risorse totali stanziata, in caso di assenza dei beneficiari indicati nell'articolo 1, comma 3, della legge 106/2010. In questa ipotesi un'elargizione, in misura non superiore a 200.000 euro, spetta ai parenti entro il terzo grado della vittima, nell'ordine di priorità determinato dal grado di parentela.

L'ultima modifica riguarda la durata in carica del commissario delegato, al quale è assegnata la funzione di procedere all'elargizione della somma stanziata. In particolare, la lettera b) del comma 1, che integra l'articolo 1, comma 4, della legge 106/2010, prescrive che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime, sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. La norma precisa che tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

La proposta di legge in esame modifica la disciplina dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e può pertanto essere ricondotta alla materia *ordinamento civile*, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Può altresì venire in rilievo la materia *assistenza sociale*, di competenza residuale delle regioni.

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 1 consente di realizzare un'equiparazione non solo formale, ma anche sostanziale, dei figli a carico della vittima nati fuori del matrimonio rispetto a quelli legittimi. Infatti, per effetto dell'equiparazione, nell'ordine di priorità, tra coniuge e convivente *more uxorio*, i figli a carico potrebbero contare, in ogni caso, non solo sulle elargizioni ad essi spettanti, ai sensi della disciplina vigente, ma anche sul sostegno del genitore superstite, che diverrebbe beneficiario delle elargizioni stesse con lo stesso grado di priorità della prole a carico, a prescindere dal fatto che si tratti del coniuge o del convivente *more uxorio* della vittima.

Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, ed ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo autorizzato, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

La relazione tecnica, predisposta dalla Regione Toscana fornisce il quadro delle elargizioni già attribuite, delle somme che residuano e la stima delle benefici che, sulla base del provvedimento in esame, si prevede di elargire. Da tale quadro emerge la capienza delle somme accantonate (pari a 1,8 milioni di euro) rispetto alle spese che si prevede di sostenere, stimate in circa 1,7 milioni di euro. Le risorse autorizzate dalla legge, pari a 10 milioni di euro, sono state accreditate nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato – Presidente della Giunta regionale – n. 5350, istituita presso la Banca d'Italia. Constatata la difficoltà di attribuire le elargizioni attraverso bonifici da parte della Banca d'Italia, con apposita ordinanza sindacale si è provveduto al trasferimento della somma di 8 milioni di euro al comune di Viareggio, dando mandato a quest'ultimo di procedere all'erogazione a favore dei singoli beneficiari. Alla data del 3 novembre 2011, il Commissario ha autorizzato il Comune di Viareggio a procedere all'erogazione di complessivi 6.080.131,85 euro. Tale somma corrisponde all'erogazione di elargizioni a familiari di 22 delle 24 vittime, per un importo pari 4.975.131,85 euro, e all'erogazione di 5 speciali elargizioni a soggetti che hanno riportato lesioni gravissime, per un importo pari a 1.105.000,00 euro. La relazione tecnica precisa che la procedura relativa all'elargizione per le vittime con lesioni gravissime è conclusa.

Rimangono in corso di istruttoria le posizioni di n. 2 vittime per le quali è stata accertata la presenza di familiari, per un importo complessivo stimato in 600.000 euro. L'istruttoria delle 125 domande dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi è in corso. La somma destinata a tale categoria è stimata in 1.519.868,15 euro, da distribuire in parti uguali. Pertanto, la somma che rimane da assegnare risulta pari a circa 2,2 milioni di euro.

La relazione tecnica al testo approvato dal Senato precisa che le disposizioni riguardano la posizione dei familiari di 8 vittime, nonché una specifica situazione in cui coesistono un coniuge separato e un convivente *more uxorio* della stessa vittima. In relazione a tali situazioni, con ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2011, è stata provvisoriamente accantonata la somma di 1.800.000 euro. L'accantonamento è calcolato facendo riferimento:

- all'importo base del contributo (200.000 euro) per ciascuna delle vittime i cui familiari non rientrano nell'elenco previsto dal testo in vigore della legge;
- all'importo spettante al coniuge separato di una delle vittime, da destinare al convivente *more uxorio* della medesima.

L'importo così calcolato risulta compatibile con le risorse (10 milioni di euro) già nella disponibilità del Commissario delegato. Più in particolare, l'importo di 1,8 milioni di euro accantonato risulta adeguato rispetto alle finalità del provvedimento in esame in quanto:

- relativamente alla previsione dell'elargizione al convivente *more uxorio*, si tratta di un'unica posizione cui spetterà un contributo pari a 50.000 euro, equivalente a quanto già erogato al coniuge separato di una delle vittime dell'incidente;
- relativamente alla previsione dell'elargizione ai parenti entro il terzo grado, le vittime per le quali risulta applicabile tale disposizione sono complessivamente 8; il contributo, come del resto avvenuto per i beneficiari già individuati ai sensi del testo in vigore della legge n. 106/2010, è quantificato in 200.000 euro per ciascuna vittima e, in caso di pluralità di familiari beneficiari verrà ripartito *pro quota*.



L'ammontare complessivo necessario per dare attuazione al provvedimento in esame è quindi pare a 1,6 milioni di euro.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che, come convenuto con il Sindaco di Viareggio, ai parenti fino al terzo grado non sarà corrisposta alcuna somma aggiuntiva legata allo stato di necessità dei beneficiari. Invece, con riferimento alla posizione del convivente *more uxorio*, potrà essere corrisposta, in base alla documentazione che sarà prodotta dall'interessato, una somma aggiuntiva pari al massimo a 40.000 euro, in base ai criteri già approvati.

Conseguentemente, al massimo, per l'attuazione del provvedimento in esame sarà necessario un importo pari a 1,690 milioni di euro.

Pertanto, l'importo accantonato di 1,8 milioni di euro risulta pienamente sufficiente a dare attuazione alle disposizioni in esame. La somma che residua, ad oggi stimata in 110.000 euro, sarà destinata ad incrementare la somma riservata ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi, nell'ambito della procedura ancora in corso di definizione.

Non emergono rilievi da formulare nel presupposto che – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – le nuove fattispecie di spesa trovino effettivamente capienza entro il limite delle risorse già previsto dalla legge 106/2010, tenuto conto del numero e delle condizioni dei soggetti interessati all'applicazione delle norme. In proposito appare utile una conferma da parte del Governo, anche alla luce del fatto che - come affermato dalla relazione tecnica – l'istruttoria delle domande dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi è ancora in corso e, quindi, andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle somme (circa 2,2 milioni di euro) che potrebbero essere necessarie per le finalità previste dal testo in esame.

Appare altresì opportuno che il Governo confermi che le erogazioni previste a valere sulla somma stanziata, per l'anno 2010, dalla legge 106/2010 siano compatibili con le previsioni tendenziali di cassa.



## Articolo 2

Testo del disegno di legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

### Art. 2.

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

**L'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati,** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, in deroga al termine ordinario di 15 giorni, previsto dall'articolo 73, terzo comma, della Costituzione.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio)*

<b>Legge 7 luglio 2010, n. 106</b>		
<i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i>		
<b>Articolo 1</b>		
<i>Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i>		
Testo vigente	A.C. 4989	A.S.2750-B
1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

<b>Legge 7 luglio 2010, n. 106</b>		
<i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i>		
Articolo 1		
<i>Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i>		
Testo vigente	A.C. 4989	A.S.2750-B
la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.		
3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>



<b>Legge 7 luglio 2010, n. 106</b>		
<i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i>		
Articolo 1		
<i>Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i>		
Testo vigente	A.C. 4989	A.S.2750-B
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;		
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) ai genitori;	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
f) al convivente <i>more uxorio</i> .	<b>f) al convivente <i>more uxorio</i> anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti</b>	<b>f) al convivente <i>more uxorio</i>.</b>

<p align="center"><b>Legge 7 luglio 2010, n. 106</b></p> <p align="center"><i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i></p>		
Testo vigente	A.C. 4989	A.S.2750-B
	<b>civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1;</b>	
	<b><i>f-bis</i>) in assenza dei familiari di cui alle lettere da <i>a</i>) a <i>f</i>), ai parenti entro il terzo grado.</b>	
	<b>3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera <i>f</i>), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente <i>more uxorio</i>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza</b>	<b>3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza <i>more uxorio</i>, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente <i>more uxorio</i> con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera <i>a</i>). In tal caso, ove coesistano il convivente <i>more uxorio</i> e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera <i>a</i>), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato</b>

<p align="center"><b>Legge 7 luglio 2010, n. 106</b></p> <p align="center"><i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i></p>		
Testo vigente	A.C. 4989	A.S.2750-B
	<b>pubblica.</b>	<b>sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente <i>more uxorio</i>.</b>
		<b>3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima.</b>
4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.	4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione. <b>Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la</b>	4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione. <b>Qualora il mandato del commissario delegato scada</b> prima che la

<p align="center"><b>Legge 7 luglio 2010, n. 106</b></p> <p align="center"><i>Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio</i></p>		
Testo vigente	A.C. 4989	A.S.2750-B
	<p><b>procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.</b></p>	<p>procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui <b>ai commi 1, 3-bis e 3-ter</b> sia ultimata, il <b>predetto</b> mandato è prorogato automaticamente <b>ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e</b> fino alla conclusione delle <b>medesime</b>. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.</p>
<p>5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>



## Ultimi dossier del Servizio Studi

351	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato
352	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato
353	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
354	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”
355	Dossier	Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 3271)
356	Dossier	Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'Istat
357	Testo a fronte	Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a <i>referendum</i> nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)
358	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3284 “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
359	Dossier	Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
360	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
361	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".